

Breve Analisi della Convenzione Quadro UNINA - CNR

A. Aloisio, L. Coraggio, L. Lista

Premessa

- CNR e CRUI hanno stipulato nel 2012 un *Accordo Quadro* per l'attuazione congiunta di programmi di ricerca nazionale ed internazionale e corsi di alta formazione fra Università e la rete scientifica CNR
- L' *Accordo Quadro* CNR-CRUI si propone di:
 - Mappare le collaborazioni in atto tra Università e CNR
 - Formulare temi di ricerca *congiunti*
 - Sviluppare interventi *congiunti* di alta formazione
- L' *Accordo* si perfeziona con una *Convenzione-quadro* con i singoli Atenei. La Convenzione :
 - Presenta la struttura e la missione del CNR
 - Manifesta l'Interesse di Unina e CNR a favorire l'alta formazione
 - Sviluppa attività di ricerca di comune interesse
 - Favorisce la possibilità di collocare Istituti del CNR all'interno dell'Università
 - Da attuazione alla mobilità del personale tra CNR e Università
 - Stabilisce un *Comitato Paritetico di Indirizzo*

L' Accordo Quadro CNR - CRUI del 2012

Accordo Quadro CNR-CRUI (2012)



AMMCNT - CNR - Amministrazione Ce

Tit: Cl: F:

N. 0022877

04/04/2012

Accordo-Quadro tra



La **Conferenza dei Rettori delle Università Italiane** (C.F. 97476030586), Associazione delle Università italiane statali e non statali, con sede in Roma Piazza Rondanini n. 48, di seguito CRUI, nella persona del suo Presidente Prof. Marco Mancini quale rappresentante legale ai sensi dell'Art. 7, c. 3.b) dello Statuto della CRUI

&

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (C.F. 80054330586), Ente pubblico di Ricerca con sede in Roma P.le Aldo Moro 7, di seguito CNR, nella persona del suo Presidente Prof. Luigi Nicolais quale rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'art.6 dello Statuto del CNR approvato dal MIUR con avviso nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2011.

- 
- f) La CRUI ed il CNR hanno già stipulato nel settembre del 2002 una Convenzione-Quadro per consolidare e sviluppare, anche attraverso la stipula di convenzioni-quadro tra singole Università e CNR, forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione superiore e di altre attività collegate, con lo scopo di realizzare sempre meglio i rispettivi fini istituzionali.

Finalità

Art. 2 (Finalità)



La CRUI ed il CNR, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, concordano di cooperare, svolgendo una funzione di indirizzo e coordinamento per l'attuazione congiunta di programmi di ricerca nazionale ed internazionale e corsi di alta formazione fra le Università e la rete scientifica CNR, anche con il coinvolgimento del mondo industriale, per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la condivisione di infrastrutture. La CRUI ed il CNR, laddove se ne ravvisi l'opportunità, potranno interagire con altri Soggetti interessati, integrando opportunamente il presente Accordo-Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati scientifici generati dal sistema della ricerca pubblica e la loro trasformazione in innovazioni tecnologiche, su cui innestare la nascita e la crescita di imprese hightech sull'intero territorio nazionale.




La CRUI ed il CNR, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, agevoleranno eventuali associazioni rispettivamente del personale universitario presso gli Istituti del CNR e del personale del CNR presso le strutture universitarie nello specifico.

Azioni Programmatiche: individuare, formulare, sviluppare

Art. 3 (Tipologia delle azioni programmatiche)

La collaborazione fra CNR e CRUI si caratterizzerà per le seguenti tipologie di azioni:

Mappatura delle collaborazioni in atto fra le Università e il CNR sul territorio nazionale:

- 
- individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione congiunti fra sistema universitario e rete scientifica del CNR, anche individuati attraverso un'attenta analisi della domanda espressa dalle diverse componenti della realtà industriale, in considerazione dell'evoluzione attesa di ciascun settore applicativo e dell'individuazione delle tecnologie correlate;
- 
- la partecipazione congiunta alla formulazione di proposte di tematiche di ricerca, sviluppo e dimostrazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale;
- 
- lo sviluppo di interventi congiunti di informazione, formazione professionale e alta formazione.

Tali azioni si svilupperanno favorendo anche le opportune collaborazioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali e con altri eventuali Enti che manifestino l'interesse a partecipare.

Comitato di Indirizzo Strategico

Art. 4 (Comitato di indirizzo strategico)

Con la sottoscrizione dell'Accordo-Quadro è istituito un Comitato di indirizzo strategico con il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione.

I temi individuati potranno essere direttamente finanziati nell'ambito del presente Accordo o congiuntamente proposti al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, alla Commissione Europea e ad altri Ministeri nell'ambito degli strumenti e delle procedure esistenti, o ad altri soggetti esterni potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali ulteriori contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico è composto di sei membri, tre nominati dal Presidente CRUI e tre dal Presidente del CNR. Il Presidente del Comitato è individuato tra i membri che lo compongono.


Il Comitato potrà avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti della CRUI o di altre strutture universitarie ad essa collegate, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

**La Convenzione Quadro UNINA-CNR
approvata dal Senato Accademico**

Struttura della Convenzione

- La Convenzione segue un formato ‘quasi’ standard ed è in corso di approvazione (o e’ già stata approvata) da altri Atenei (i.e. UniGe)
- La Convenzione e’ costituita da:
 - Premessa
 - Presentazione della struttura e della missione del CNR
 - Interesse di Unina e CNR a favorire l’alta formazione
 - Sviluppo di attività di ricerca di comune interesse
 - Collocazione di Istituti del CNR all’interno dell’Università
 - Attuazione della mobilità del personale tra CNR e Università
 - Richiami all’ Accordo Quadro CNR-CRUI
- 14 articoli
 - Ricerca e Mobilità
 - Alta Formazione (Dottorato)
 - Didattica
 - Istituzione di un Comitato Paritetico d’Indirizzo

Gli articoli

- 
- Art. 1 - Principi Generali
 - Art. 2 - Finalita' della Convenzione
 - Art. 3 - Oggetto della collaborazione per attivita' di ricerca
 - Art. 4 - Oggetto della collaborazione per attivita' didattica
 - Art. 5 - Attività didattica
 - Art. 6 - Partecipazione a programmi specifici
 - Art. 7 - Comitato Paritetico d'Indirizzo
 - Art. 8 - Convenzioni operative
 - Art. 9 - Copertura assicurativa, salute e sicurezza
 - Art. 10 - Riservatezza e proprietà intellettuale
 - Art. 11 - Trattamento dati personali
 - Art. 12 - Durata e procedura di rinnovo
 - Art. 13 - Controversie
 - Art. 14 - Registrazione

CNR e CRUI

- il CNR e la CRUI, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, hanno stipulato in data 4 aprile 2012 un Accordo Quadro in base al quale intendono cooperare, svolgendo una funzione di indirizzo e coordinamento per l'attuazione congiunta di programmi di ricerca nazionale ed internazionale e corsi di alta formazione fra le università e la rete scientifica CNR, anche con il coinvolgimento del mondo industriale, per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la condivisione di infrastrutture;

Mobilita'

- Art.1- comma 4

Il CNR e l'Università si impegnano reciprocamente a collaborare alla realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso l'Università e di ricercatori o professori universitari di ruolo dell'Università presso il CNR anche sulla base di quanto previsto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.

- Art.2 - comma 1

realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso l'Università e di ricercatori o professori universitari di ruolo presso il CNR

Ricerca 1 / 2

- Art. 3
... definizione di programmi di ricerca di medio termine e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la partecipazione congiunta ai Programmi Quadro Europei, oltre alla formulazione di proposte in sede nazionale e internazionale;

Ricerca 2/2

- c) Convenzione per attività didattica e ricerca in applicazione dell'art 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come recepito all'art 55 del DL 9/02/2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4/04/2012 n.35.



Il CNR e l'Università hanno stipulato in data 8.05.2014 la convenzione operativa per consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere attività presso le strutture dell'ente e al personale di ruolo del CNR attività di ricerca e didattica presso l'Ateneo. La disciplina dei singoli rapporti è contenuta in apposite schede individuali allegate che costituiscono parte integrante della convenzione stessa. La convenzione ha durata di cinque anni consecutivi e nell'ambito della durata della convenzione, gli impegni delle parti relativi allo svolgimento da parte del personale interessato di attività didattica e/ o di ricerca presso l'altro Ente sulla base delle schede individuali di cui al precedente comma hanno durata annuale, rinnovabile nell'ambito della durata della convenzione medesima.

Laboratori congiunti

- Art.2 - comma 1

... si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla:



... definizione delle modalità per la collocazione a tempo definito di Istituti e Strutture di ricerca del CNR nonché per l'istituzione dei **laboratori congiunti** presso l'Università e per la permanenza delle Strutture di ricerca e Istituti del CNR e loro articolazioni territoriali già allocati presso l'Università ...



... messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse ...

- Art.3 - comma 3

... specifici spazi per la collocazione a tempo definito di Istituti e Strutture di ricerca del CNR, nonché per l'istituzione dei laboratori congiunti...

Dottorato

- Art. 2 - comma 1

... si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine a:

... svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti e assegnando borse di studio ...

realizzazione e attivazione di corsi di dottorato presso l'Università, attraverso convenzioni tra le parti stipulate ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 94;

- Art.4 - comma 3

In applicazione del decreto 8 febbraio 2013, n. 94 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il CNR e l'Università possono collaborare, attraverso convenzioni di cui al successivo art. 8, per l'attivazione di corsi per dottorati di ricerca presso l'Università.

Il CNR può, inoltre, cooperare con l'Università alla realizzazione di dottorati di ricerca mediante: - finanziamento di borse di dottorato di ricerca; - collaborazione del suo personale scientifico nelle attività formative e di ricerca;

- messa a disposizione di laboratori e risorse per borse di studio mirate a interessi scientifici comuni, secondo le normative interne all'Ateneo. A tale cooperazione potrà corrispondere un coinvolgimento del personale CNR nelle attività del dottorato.

Corsi di Dottorato

- Art. 8 d) Convenzione per dottorati di ricerca

L'Università favorisce la stipula di specifiche convenzioni con il CNR per l'attivazione di corsi di Dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 210/1998. Il CNR, ai sensi del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento, provvede ad assegnare agli Istituti, compatibilmente con i limiti di bilancio, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei corsi di Dottorato concordati con l'Università sulla base di apposite Convenzioni anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127.



Ai fini dei commi precedenti, i Direttori di Istituto del CNR stipulano le Convenzioni operative in relazione ai corsi di Dottorato da attivare, nelle quali sono esplicitamente previste:

- la partecipazione dei ricercatori CNR al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato;
- la partecipazione di ricercatori CNR alle Commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca;
- lo svolgimento, presso gli Istituti del CNR o le URT, di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Dottori di ricerca.

Il CNR favorisce la stipula di specifici Accordi con l'Università, ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 8 febbraio 2013, n. 94, per l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca in convenzione.

Didattica 1/2

- Art. 4 - comma 1

 Nell'ambito della collaborazione in attività di didattica e formazione il CNR dichiara la propria disponibilità a offrire il supporto per attività quali:

... svolgimento di tesi, progetti ed elaborati per il conseguimento di lauree magistrali e dottorati di ricerca

 2. Alla luce di quanto disposto dall'art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 ed in applicazione del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 27 novembre 2012, per il conseguimento di finalità di interesse comune, il CNR e le Università possono stipulare convenzioni, di cui al successivo art. 8, aventi durata minima di un anno rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, per consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere la attività di ricerca presso il CNR e al personale del CNR attività di ricerca e didattica presso l'ateneo, stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri. **Il servizio prestato dall'interessato è considerato a tutti gli effetti giuridici ed economici ai fini dell'anzianità di servizio presso l'Università o il CNR.**

Didattica 2/2

- Art. 5 - Attività didattica



Ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 127/2003 e dall'art.1 del Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo, ai ricercatori e tecnologi del CNR possono essere conferiti incarichi di insegnamento presso l'Università in materie pertinenti all'attività svolta mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo gratuito o retribuito - in ogni caso senza oneri per l'Università - **e senza la necessità di attivare procedure selettive.** Qualora gli incarichi prevedano un impegno superiore alle 160 ore annue, sarà necessaria la preventiva autorizzazione del CNR.

Comitato Paritetico d' Indirizzo

- Art.7 - Comitato paritetico di indirizzo

1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, il CNR e l'Università convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto come segue:

- dal Presidente del CNR o da un suo delegato;
- dal Rettore dell'Università/ o da un suo delegato;
- da due rappresentanti nominati dal Presidente del CNR;
- da due rappresentanti nominati dal Rettore dell'Università/.

2. Il Comitato si riunisce presso l'Università/ ed è presieduto dal Rettore o dal suo delegato e

redigerà un regolamento per il suo funzionamento.

(...)

5. Il Comitato ha i seguenti compiti:

- coordina le attività di collaborazione;
- pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi del CNR e dell'Università;
- effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige

relazioni periodiche sul loro andamento ai competenti organi del CNR e



UniNA-CNR vs. UniNa-INFN

Struttura della Convenzione INFN

- La Convenzione e' costituita da:
 - Premessa
 - Università come centro primario della ricerca scientifica
 - Interesse dell'Università per le attività svolte dall'INFN
 - Localizzazione dell'attività nel Dipartimento che ospita la Sezione
 - Promozione da parte INFN dell'attività didattica, con particolare riguardo al dottorato di ricerca
- 16 articoli
- 5 allegati (Locali e Servizi messi a disposizione da ambo le parti)

Gli articoli

- Art. 1 - Datori di lavoro
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 e 4 - Attività di ricerca
- Art. 5 - Attrezzature e Servizi Tecnici
- Art. 6 - Luoghi di Lavoro
- Art. 7 e 8 - Contributi economici
- Art. 9 - Personale
- Art. 10 - Incarichi di ricerca e associazione
- Art. 11 - Sorveglianza Sanitaria
- Art. 12 - Impegno alle citazioni scientifiche
- Art. 13 - Trattamento delle informazioni
- Art. 14 - Controversie
- Art. 15 - Durata della Convenzione (7 anni)
- Art. 16 - Registrazione



3.1 - I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dagli Organi direttivi dell'INFN, sentito il Direttore del Dipartimento in ordine alla disponibilità di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione.

3.2 - Il Direttore della Sezione comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'INFN che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.

3.3 - Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN, con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.



Ricerca 1 / 2

- Approccio differente da quello seguito dal CNR
- Le ricerche sono solo quelle approvate e finanziate dall'INFN

Ricerca 2/2

4.1 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., nonché dai regolamenti vigenti in materia nell' Ateneo ivi compreso il Responsabile dell'attività di ricerca in laboratorio di cui all'art. 5 del D.l. n. 363/98.

4.2 - I Responsabili delle linee di ricerca vengono individuati congiuntamente dal Direttore del Dipartimento e dal Direttore di Sezione.

... (omissis) ...

- 
- Le ricerche svolte in comune sono esclusivamente trattate dal punto di vista formale (obblighi e responsabilità)

Attrezzature e Servizi (art. 5)

5.8 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INFN ritenesse opportuna la installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative anche al fine di attuare il necessario coordinamento in materia di sicurezza e tutela della salute del personale.

5.9 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione con altri Dipartimenti o Strutture dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

 Non nè prevista nè auspicata la nascita di laboratori congiunti.

Contributi economici (art.7)

f) un contributo annuo di € 8.000,00 (Ottomilaeuro/00), destinato alle spese di funzionamento del Laboratorio dell'Acceleratore e per lo sviluppo delle relative attrezzature scientifiche e tecniche, il cui importo potrà essere annualmente variato d'intesa con il Direttore della Sezione sulla base dei programmi di ricerca approvati dall'INFN e svolti presso il Laboratorio dell'Acceleratore;

i) un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale e in settori di interesse INFN, coinvolgenti personale universitario associato ai sensi del successivo art. 10, proposti dall'Università ex legge n. 537/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

- L'unico esempio di laboratorio congiunto e' quello dell'Acceleratore
- Anche il contributo ai PRIN non costituisce una vera e propria forma di collaborazione scientifica, ma solo un aiuto al personale universitario associato

Personale (art.9)

10.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario del Dipartimento o ad esso equiparato e della attività didattica afferente al Dipartimento, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento e nel rispetto delle disposizioni universitarie in materia, assegnare annualmente incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN, che disciplina, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi d'Istituto.



- I programmi di ricerca dell'INFN sono di interesse per l'attività del ricercatore universitario.
- Ma sono di interesse per il Dipartimento ?
- E per l'Università ?
- Il punto di vista è molto diverso da quello che emerge dalla Convezione del CNR

Incarichi di ricerca e collaborazione (art. 10)

10.5 - Il personale di ricerca dell'INFN, nell'ambito della propria attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo, può tenere insegnamenti presso l'Università e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e


conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Può altresì far parte dei consigli di dottorato, nonché delle

commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca. La normativa interna di Ateneo determina le modalità attraverso le

quali il predetto personale partecipa alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche. L'Università e l'INFN possono convenzionarsi per organizzare

- La convenzione CNR da maggiori cautele ai propri ricercatori
- La normativa di Ateneo non ha mai recepito gli aspetti didattici della Convenzione con l'INFN, forse anche a causa della sua vocazione 'Dipartimento-centrica'

Modelli a confronto



Conclusioni

- CNR ha avviato a livello nazionale un piano di attuazione congiunta di programmi di ricerca e corsi di alta formazione con le Università.
- L'accordo quadro con la CRUI (2012) costituisce un importante strumento di indirizzo di politica scientifica, che 'guida' il comportamento dei singoli Atenei nel pieno rispetto delle loro autonomie
- Le Convenzioni Quadro con gli Atenei (tra cui UniNA) sono di ampio respiro e trattano Ricerca comune, Mobilità, Didattica, Alta Formazione
- L'attuale Convenzione Unina-INFN scadrà l'anno prossimo e risente del cambio strutturale che hanno subito Università, Statuti degli Enti di Ricerca e normative di Ateneo
- Nell'approccio INFN manca l'equivalente di un Comitato Paritetico d'Indirizzo, a riprova dell'aspetto 'locale' della Convenzione
- Occorrerebbe valutare se e quanto della strada tracciata dal CNR sia utile per l'INFN e per i suoi ricercatori